



# COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

COPIA

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 3 DEL 15-03-2018**

**OGGETTO: Proroga dei termini di esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 15/02/2018 emessa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. e s.m.i. rimozione e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi**

### IL SINDACO F.F.

Richiamata la propria ordinanza n. 1 del 15/02/2018, emessa nei confronti dei Sigg. 1) Marino Antonio, nato a Agropoli (SA) il 07/11/1980 e residente a Capaccio (SA), alla Via Fuscillo n. 1113, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola ad indirizzo zootecnico con sede legale ed operativa in Giungano (SA) alla via Difesa, n. 10 con Codice ASL 058SA034 - P.IVA 0487167051;

2) Marino Angelo nato a Giungano (SA) il 29.09.1948, ed ivi residente alla Via Difesa n. 10 in qualità di proprietario del lotto di terreno interessato catastalmente individuato al foglio 1 particelle 284, 285, 150 (area pertinenziale al fabbricato)

con la quale si è disposto la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nell'ambito del procedimento di controllo avviato dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Salerno prot. 3/2-2 del 29 gennaio 2018 assunta al protocollo n. 379 del 01.02.2018;

Ricevuta al numero di protocollo comunale n. 979 del 12 marzo 2018, da parte del Sig. Marino Antonio, del Sig. Marino Angelo, richiesta di proroga ai tempi di esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 15/02/2018 a causa delle continue piogge;

Valutata pertanto congrua, in considerazioni delle avverse e perduranti condizioni meteorologiche, la richiesta di proroga del termine di esecuzione dell'ordinanza richiamata, al fine di garantire le idonee modalità di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi depositati in modo incontrollato e di conseguente ripristino dello stato dei luoghi;

Tenuto conto della volontà manifestata, da parte degli interessati, di adempiere all'obbligo imposto:

Ritenuto di confermare e ribadire tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 1 del 15/02/2018;

Visti:

⌘ Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

⌘ Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

In virtù delle premesse richiamate e per le sopra esposte motivazioni, la proroga di 40 (quaranta giorni) dei termini di cui all'ordinanza n. 1 del 15/02/2018 per l'esecuzione della rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, e del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e termine di legge, in capo ai Sig.ri Marino Antonio, e Marino Angelo, restano ferme tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nell'anzidetto provvedimento sindacale.

### AVVISA E DIFFIDA

che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 192, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

dispone

che il presente provvedimento sia notificato:

☞ Al Sig. Marino Antonio, nato a Agropoli (SA) il 07/11/1980 e residente a Capaccio (SA), alla Via Fuscillo n. 113, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola ad indirizzo zootecnico con sede legale ed operativa in Giungano (SA) alla via Difesa, n. 10 con Codice ASL IT SA\_\_058SA034 - P.IVA 0487167051.

☞ Sig. Marino Angelo nato a Giungano (SA) il 29.09.1948 ed ivi residente alla Via Difesa n. 10 in qualità di proprietario del lotto di terreno interessato catastalmente individuato al foglio 1 particelle 284, 285, 150 (area pertinenziale al fabbricato);

☞ All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione - Distretto Sanitario Capaccio - Roccadaspide ;

☞ che sia trasmesso il presente atto:

☞ alla Procura della Repubblica di Salerno;

☞ al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico - Salerno.

### COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Campania di Salerno - ai sensi dell'art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa - entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento- al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199;

Il personale ispettivo dell'ARPAC, Dipartimento Provinciale, il Comando Polizia Municipale, e gli Ispettori Ambientali sono incaricati della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento cui viene trasmessa copia;

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è l'Ispettore Polizia Municipale Passaro Vincenzo del Comune di Giungano, Piazza V. Veneto n. 9;

Il Responsabile del Procedimento

Il Sindaco F.F.

ORDINANZA DEL SINDACO n.3 del 15-03-2018 Comune di Giungano

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicazione Albo n. 120

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-03-2018 al 06-04-2018

Dalla Residenza Comunale,  
22-03-2018

Il Messo

F.to Dott. Antonio MARINO

---

Copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale \_\_\_\_\_

Il Sindaco F.F.  
Cav. Giuseppe Orlandi